

**COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Anno Sportivo 2014/2015 – Roma, 4 novembre 2014**

Il Segretario Generale comunica l'avvenuto deposito del seguente provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**  
**Giudice Sportivo Nazionale**  
**Decisione**  
**prot. n. 5040 anno sportivo 2014/2015**

In merito all'istanza dell'atleta Daniela Possali spedita il 10 ottobre e pervenuta alla F.I.H. in data 15 ottobre 2014, tesa alla cessazione del vincolo sportivo a titolo gratuito ex art. 27 comma 3 lett. H del Regolamento Organico dall'associato Hockey Femminile Roma, il Giudice Sportivo Nazionale, all'esito dell'esame della documentazione e dell'istanza dell'atleta, osserva quanto segue.

Con istanza pervenuta in data 15 ottobre u.s., l'atleta chiedeva di poter ottenere lo svincolo sportivo a titolo gratuito per motivi di studio o lavoro ex art. 27 comma 3 lett. H del Regolamento Organico deducendo motivazioni legate a "ricongiungimento familiare e motivi di lavoro".

In particolare L'atleta Possali Daniela ha prodotto un certificato di residenza in Brescia, nonché un contratto di prestazione sportiva dilettantistica con la Palestra53 S.S.D S.R.L. per il periodo dal 1 settembre 2014 al 31 dicembre 2014, non rinnovabile.

L'istanza era corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di svincolo.

Con nota del 24 ottobre e spedita il 27 ottobre e pervenuta il 30 ottobre, l'associato Hockey Femminile Roma si opponeva alla richiesta di svincolo per le seguenti ragioni:

- 1) Inammissibilità della domanda perché rivolta al Giudice Sportivo solo per conoscenza;
- 2) In quanto nel Regolamento Organico è previsto esclusivamente lo scioglimento del vincolo sportivo per trasferimento del nucleo familiare non anche per il ricongiungimento familiare;
- 3) Perché la documentazione lavorativa non garantirebbe continuità o stabilità lavorativa;

**MOTIVAZIONI**

Preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della domanda deve essere rigettata in quanto la domanda rivolta al G.S.N. è pervenuta in via diretta e non per conoscenza, peraltro

dal contenuto della domanda stessa si evince chiaramente che è fatta espressa richiesta al Giudice Sportivo Nazionale di un provvedimento di scioglimento del vincolo sportivo.

Dall'esame della documentazione allegata e dalle argomentazioni delle parti si ritiene che l'istanza di svincolo a titolo gratuito debba essere respinta.

Per ciò che attiene la motivazione del cambio di residenza non appare, provato il trasferimento del nucleo familiare né il ricongiungimento, perché è stato prodotto esclusivamente un certificato di residenza, che attesta appunto soltanto la dimora abituale dell'atleta, mentre nessuna altra notizia è data rilevare in merito al nucleo familiare.

Per quanto riguarda i motivi di lavoro, con il contratto prodotto viene stipulato un accordo lavorativo per soli 4 mesi (dal 01/09/2014 al 31/12/2014), per giunta non rinnovabile. Peraltro nel contratto stesso è espressamente dichiarato che la Possali Daniela svolge, per professione abituale primaria, un'attività differente rispetto a quella oggetto del contratto stesso.

Per tale motivi, non essendo stata raggiunta la prova di cui ai requisiti all'art. 27 comma 3) lett h), il Giudice Sportivo Nazionale respinge l'istanza di svincolo dell'atleta Possali Daniela e manda alla Segreteria Federale per gli adempimenti previsti.

Così deciso in Roma il 4 novembre 2014.

**Il Segretario Generale**  
**Dott.sa Cristina Vicinanza**



**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Avv. Roberto Catucci**

